

Regolamento di recepimento ed attuazione dei principi in materia di Statuto dei diritti del contribuente

*approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 224 del 02.12.2003
modificato e integrato con le successive deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 66/2004 del 01/03/2004
n. 42/2012 del 09.05.2012
n. 48/2016 del 27.06.2016
n. 46/2020 del 06.07.2020*

Indice generale

Capo I – Carta dei diritti del contribuente

Titolo I - Collaborazione tra Amministrazione e contribuente e tutela della buona fede

Art. 1 Principi generali.....	3
Art. 2 Principio di collaborazione.....	3
Art. 3 Tutela della buona fede.....	3
Art. 4 Violazioni formali.....	4
Art. 5 Ravvedimento operoso.....	4
Art. 5 - bis Ravvedimento dell'omesso o parziale versamento.....	4
Art. 5 - ter Ravvedimento dell'omessa dichiarazione.....	5
Art. 5 – quater Ravvedimento dell'infedele dichiarazione.....	6

Titolo II - Semplificazione degli adempimenti tributari e conoscenza degli atti

Art. 6 Esercizio dell'autonomia regolamentare.....	7
Art. 7 Modelli di dichiarazione e di comunicazione.....	7
Art. 8 Conoscenza degli atti.....	8
Art. 9 Diritto all'informazione.....	8

Titolo III - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Art. 10 Regolamenti comunali.....	9
-----------------------------------	---

Titolo IV - Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 11 Requisiti degli atti tributari.....	10
Art. 12 Atti a titolo esecutivo.....	10

Capo II – Diritto di interpello

Art. 13 Attuazione del diritto di interpello.....	11
Art. 14 Oggetto dell'interpello.....	11
Art. 15 Legittimazione e presupposti.....	11
Art. 16 Istanza di interpello.....	12
Art. 17 Inammissibilità dell'istanza.....	12
Art. 18 Adempimenti del Comune.....	13
Art. 19 Efficacia della risposta all'istanza di interpello.....	13

Capo III – L'Autotutela

Art. 20 L'autotutela.....	14
Art. 21 L'esercizio dell'autotutela.....	14
Art. 22 L'oggetto dell'autotutela.....	15
Art. 23 La sospensione degli effetti dell'atto illegittimo.....	16
Art. 24 Limiti all'esercizio dell'autotutela.....	16

Capo IV – Il Reclamo-mediazione

Art. 25 Reclamo-mediazione.....	17
Art. 26 Effetti dell'istanza di mediazione.....	17

Capo I – Carta dei diritti del contribuente

Titolo I - Collaborazione tra Amministrazione e contribuente e tutela della buona fede

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente e, in particolare, dei diritti relativi all'informazione e alla semplificazione degli adempimenti.
2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione e della buona fede.

Art. 2 Principio di collaborazione

1. I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. L'Ufficio comunale, in base alle risorse disponibili, adotta le iniziative opportune per prestare assistenza al contribuente nell'adempimento delle obbligazioni tributarie, predisponendo e inviando in tempo utile la documentazione necessaria per effettuare il pagamento del tributo nonché mettendo a disposizione i moduli precompilati per chiedere il riconoscimento di benefici fiscali, il rimborso di quanto indebitamente versato, utilizzando anche sistemi di comunicazione e informazione via internet.
3. Al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, ogniqualvolta le informazioni circa il possesso dei requisiti chiesti dalle norme di legge o regolamentari per ottenere benefici o agevolazioni siano a diretta conoscenza o facilmente conoscibili da parte dell'Ufficio, in quanto presenti nelle banche dati a disposizione, il beneficio verrà riconosciuto e applicato d'ufficio, dandone comunicazione al soggetto interessato.

Art. 3 Tutela della buona fede

1. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi di mora nel caso in cui il comportamento omissivo o irregolare del contribuente sia diretta conseguenza di ritardi, omissioni, inadempimenti o errori del Comune.
2. Non sono parimenti irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia attenuto ad indicazioni contenute in atti e provvedimenti del Comune, anche se sono stati successivamente modificati dall'Ente stesso.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi di mora, nel caso in cui la violazione da parte del contribuente derivi da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria violata.

Art. 4 **Violazioni formali**

1. Non sono irrogate sanzioni quando la violazione che non incide sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo, non ostacola l'attività di controllo e accertamento dell'Ufficio.
2. Il principio esposto al comma precedente si applica anche alle violazioni formali commesse prima dell'entrata in vigore della presente carta dei diritti del contribuente ed accertate successivamente.

Art. 5 **Ravvedimento operoso**

1. Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie, con il versamento in via spontanea del tributo o della differenza, prima che le violazioni ed omissioni stesse siano contestate portando l'atto di accertamento del tributo a formale conoscenza del soggetto interessato. Contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza dovranno essere versate le sanzioni ridotte, il cui importo varia nei modi sotto specificati, in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse, nonché gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'ufficio tributi/entrate, presentando apposita istanza. Qualora il contribuente non sia in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio può essere effettuato dall'ufficio tributi/entrate, su apposita istanza del contribuente.
3. Il contribuente può eseguire anche il ravvedimento parziale, ai sensi dell'art. 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997, nei modi ivi previsti.
4. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento, quando questa interessi annualità diverse o cespiti diversi da quelli che il contribuente intenda regolarizzare.
5. Nell'ipotesi di violazioni che incidono sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione comporta la presentazione, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, di una dichiarazione integrativa o della dichiarazione omessa, al fine di sanare le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.
6. In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione del pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione in occasione del ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza dovuta ovvero corregge l'irregolarità commessa entro 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Art. 5 - bis **Ravvedimento dell'omesso o parziale versamento**

1. In relazione ad un parziale od omesso versamento, la normativa nazionale vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione avvalendosi:
 - a) del cd "ravvedimento sprint" (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari allo 0,1% (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 15 giorni dalla scadenza di pagamento del tributo;

- b) del cd "ravvedimento breve" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/10 del 15%, quindi l'1,50%, a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- c) del cd "ravvedimento intermedio" (D.Lgs. 472/97, art. 13, comma 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/9 del 15%, quindi l'1,67%, a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dalla scadenza;
- d) del cd "ravvedimento ordinario" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad 1/8 del 30%, quindi il 3,75%, a condizione che il versamento sia eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza di pagamento del tributo, ma entro l'anno dalla scadenza di pagamento del tributo;
- e) del cd "ravvedimento ultrannuale" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis), che prevede sanzioni pari ad 1/7 del 30%, quindi il 4,28%, a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione e comunque entro due anni dalla scadenza di pagamento del tributo;
- f) del cd "ravvedimento lungo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter), che prevede sanzioni pari ad 1/6 del 30%, quindi il 5%, qualora il versamento sia eseguito oltre i due anni dalla scadenza di pagamento del tributo.

2. In relazione ad un parziale od omesso versamento, è consentito regolarizzare la violazione in ogni momento, ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 472/1997, purché non siano trascorsi più di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione informativa della commessa violazione, di cui all'art. 4 del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 2020. Trascorsi 45 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione informativa, l'inizio dell'attività di controllo e accertamento si considera portata a formale conoscenza dell'interessato, che non potrà più fare ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Art. 5 - ter **Ravvedimento dell'omessa dichiarazione**

1. Nel caso di omissione della presentazione di una dichiarazione, la normativa nazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione, entro i seguenti termini temporali:

- a) presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione e della sanzione ridotta ad 1/20 del minimo (100%), quindi il 5%;
- b) presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione e della sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (100%), quindi il 10%.

2. In relazione all'omessa presentazione della dichiarazione e omesso o parziale versamento del tributo, è consentito regolarizzare la violazione in ogni momento, oltre il termine stabilito di 90 giorni, purché non siano iniziate le attività di controllo e accertamento di cui il soggetto interessato sia stato portato a formale conoscenza. La regolarizzazione richiede il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione e della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo (100%), quindi il 20%, per ogni anno che si intenda regolarizzare.

Art. 5 – quater
Ravvedimento dell'infedele dichiarazione

1. Nel caso di presentazione di una dichiarazione infedele, la normativa nazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione, entro i seguenti termini temporali:

- a) presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa e della sanzione ridotta ad $1/9$ del minimo (50%), quindi il 5,55%;
- b) presentazione della dichiarazione rettificativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione, con il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato per la dichiarazione rettificativa e della sanzione ridotta ad $1/8$ del minimo (50%), quindi il 6,25%.

2. In relazione alla presentazione di una infedele dichiarazione e omesso o parziale versamento del tributo, è consentito regolarizzare la violazione in ogni momento, oltre il termine stabilito di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, purché non siano iniziate le attività di controllo e accertamento di cui il soggetto interessato sia stato portato a formale conoscenza. La regolarizzazione richiede il pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa e della sanzione ridotta ad $1/5$ del minimo (50%), quindi il 10%, per ogni anno che si intenda regolarizzare.

Titolo II - Semplificazione degli adempimenti tributari e conoscenza degli atti

Art. 6

Esercizio dell'autonomia regolamentare

1. Nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, il Comune rispetta il principio secondo il quale le obbligazioni tributarie devono essere assolte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli per il contribuente.
2. Al fine di garantire al contribuente una maggiore facilità nell'acquisizione delle informazioni necessarie per gli adempimenti tributari a cui è chiamato, il Comune si impegna, pur nel rispetto della riconosciuta autonomia regolamentare nella gestione delle entrate tributarie, ad uniformare, ove possibile ed opportuno, gli adempimenti e gli obblighi disciplinati nei propri regolamenti tributari a quelli disciplinati dai Comuni che appartengono alla medesima area geografica.

Art. 7

Modelli di dichiarazione e di comunicazione

1. L'Ufficio comunale competente cura la predisposizione dei modelli di dichiarazione e di istruzione, qualora manchi il modello ministeriale già adottato, in modo da facilitare la lettura e la comprensione del contenuto anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
2. L'Ufficio comunale competente cura altresì la predisposizione dei modelli di comunicazione, qualora siano sostitutivi delle dichiarazioni previste dalla legge, dei modelli per la richiesta di agevolazioni fiscali o per la restituzione di somme indebitamente versate, nonché dei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in modo da facilitare la lettura e la comprensione del contenuto e la compilazione anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
3. Il Comune assume iniziative idonee a garantire che i modelli di dichiarazione o di comunicazione utili per il pagamento dei tributi comunali siano messi a disposizione del contribuente almeno quindici giorni prima della scadenza del termine utile per il pagamento.
4. Qualora la dichiarazione o la comunicazione venga presentata utilizzando un modello non conforme a quello ministeriale o a quello predisposto dall'Ufficio, non verranno irrogate sanzioni, rimanendo però nella facoltà dell'Ufficio di invitare il contribuente, nell'ipotesi di insufficienza o di incompletezza dei dati e delle informazioni dichiarati, a ripresentare la dichiarazione o comunicazione utilizzando i moduli predisposti già in uso, entro un termine prefissato.
5. Il Comune accerterà, mediante le forme di controllo e vigilanza che riterrà opportune, il rispetto dei principi espressi ai commi precedenti da parte dei soggetti ai quali sono affidate in concessione le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte e tasse comunali.
6. Il Comune, nell'ambito del processo di semplificazione degli adempimenti e del maggiore impegno da riservare al miglioramento della qualità dei servizi al contribuente, riconosce la validità dello strumento della dichiarazione telematica, demandando ad un apposito regolamento l'adozione di norme specifiche che garantiscano la validità degli atti presentati, la tutela della sicurezza delle banche dati comunali e la tutela della riservatezza delle persone fisiche e giuridiche.

Art. 8

Conoscenza degli atti

1. Il Comune assicura la effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario medesimo e nel rispetto delle disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Gli atti vengono comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale risulta dalle informazioni in possesso del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
3. Il Comune, prima della emissione dell'avviso di liquidazione o di accertamento in base alla dichiarazione presentata, e qualora sussistano incertezze o dubbi su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti entro un termine congruo, comunque non inferiore a 30 giorni.
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando, a seguito della liquidazione, risulta un minor rimborso d'imposta rispetto a quello chiesto.
5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altra amministrazione pubblica indicata dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti secondo le disposizioni dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.

Art. 9

Diritto all'informazione

1. Il Comune assume tutte le iniziative necessarie a garantire la completa ed agevole informazione delle disposizioni tributarie, mettendo a disposizione dei contribuenti, presso gli sportelli del Servizio tributi e presso l'URP, il testo dei regolamenti e delle disposizioni legislative, nonché dei provvedimenti di approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta.
2. Il Comune assume le iniziative necessarie per rendere disponibili i testi dei documenti di cui al comma precedente anche per via elettronica, con aggiornamenti in tempo reale.

Titolo III - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Art. 10 Regolamenti comunali

1. I regolamenti e gli atti del Comune che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo e nelle partizioni interne.
2. I richiami alle disposizioni di legge o di regolamento devono riportare il contenuto sintetico della norma richiamata in modo tale da facilitarne la immediata comprensione; i richiami sono corredati da note contenenti il testo completo delle disposizioni richiamate.
3. Le modifiche ai regolamenti tributarî devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
4. I regolamenti che riguardano procedimenti amministrativi connessi in modo inscindibile a specifiche disposizioni tributarie, debbono menzionare nel titolo entrambi gli oggetti.
5. I regolamenti devono essere redatti utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile anche a coloro che sono privi di conoscenze in materia tributaria.

Titolo IV - Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 11 Requisiti degli atti tributari

1. Gli atti di liquidazione e di accertamento, nonché ogni altro provvedimento di contenuto tributario e, in particolare, i provvedimenti di rigetto della richiesta di rimborso o di benefici fiscali, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale o che l'atto cui si fa riferimento sia già stato portato alla conoscenza della generalità dei contribuenti nelle forme espressamente previste dalla legge.

2. Gli atti di cui al primo comma devono contenere:

a) L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato, il responsabile dell'attività istruttoria e il responsabile del procedimento.

b) L'indicazione del responsabile presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto, anche nel merito, in sede di autotutela.

c) Le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 12 Atti a titolo esecutivo

1. Gli atti di accertamento dei tributi comunali, emessi a partire da 1° gennaio 2020, devono essere predisposti in conformità al Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 2020.

2. Gli atti di accertamento dei tributi devono contenere, per avere efficacia esecutiva, l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e l'indicazione espressa che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Sono nulli gli atti di accertamento emessi in assenza del contenuto essenziale previsto al punto 2 precedente.

Capo II – Diritto di interpello

Art. 13

Attuazione del diritto di interpello

1. Le presenti norme regolamentari sono adottate in attuazione degli articoli 1 e 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*) e del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156 (*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*) e disciplina il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

Art. 14

Oggetto dell'interpello

1. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione comunale al fine di ottenere una risposta, riguardante fattispecie concrete e personali, relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni oppure al fine di ottenere la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti e interpretazioni di carattere generale. In tali ipotesi, l'Ufficio comunicherà all'interessato le istruzioni già emesse, con l'invito ad ottemperarvi.

Art. 15

Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti, insieme con questi o in loro luogo, all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi per oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

4. Il Comune provvede alla pubblicazione delle risposte rese: nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

Art. 16
Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale
- b) l'oggetto sommari dell'istanza
- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie
- d) le specifiche disposizioni di legge di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ente e deve essere comunicata la risposta all'istanza
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche, indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 17
Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza è inammissibile quando:

- a) è priva dei requisiti di cui all'art. 16
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 15
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente
- d) ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati in precedenza
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'art. 16, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 18
Adempimenti del Comune

1. Il Comune risponde alle istanze nel termine di 90 giorni.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione comunale, della soluzione prospettata dal contribuente.
3. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente, di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso, il termine di cui al primo comma, si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione.
4. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno, comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti di legge.

Art. 19
Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale illustrato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
3. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con valenza esclusiva per i comportamenti futuri dell'istante.
4. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

Capo III – L'Autotutela

Art. 20 L'autotutela

1. Il Comune di Schio applica, relativamente agli atti concernenti i tributi di propria competenza, l'istituto dell'autotutela, nel rispetto e in applicazione dei principi stabiliti e disciplinati:

- dal D.P.R. 27 marzo 1992 n. 287
- dall'art. 2/quarter della Legge 30 novembre 1994 n. 656
- dal Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997 n. 37
- dall'art. 27 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28
- dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212

2. Mediante l'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela, l'Amministrazione comunale può rivedere il comportamento posto in essere nel rapporto tributario, al fine di valutare discrezionalmente e obiettivamente la bontà del proprio operato, così da riconsiderare la legittimità dell'atto amministrativo emesso.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dall'esistenza congiunta di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. L'interesse pubblico sussiste ogniqualvolta l'Amministrazione Comunale sia chiamata ad assicurare che il contribuente sia destinatario di un'imposizione giusta e conforme alle regole dell'ordinamento, nonché ad assicurare l'esigenza di evitare un contenzioso inutile e oneroso.

4. Il ricorso all'istituto dell'autotutela assicura la rispondenza dell'attività amministrativa del riesame dell'atto ai principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Art. 21 L'esercizio dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile della gestione dei tributi, competente all'emanazione e sottoscrizione dell'atto, il potere di procedere all'annullamento dell'atto stesso in via di autotutela.

2. Il potere di autotutela viene esercitato con l'osservanza delle stesse forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

3. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto ad iniziativa del contribuente, la cui sollecitazione, in tal senso, non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato dal richiedente.

4. Dell'eventuale annullamento, revoca, rinuncia all'imposizione, come pure in caso di rigetto dell'istanza del contribuente, deve essere data comunicazione:

- al contribuente
- all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

5. Il provvedimento deve essere motivato con l'espressa indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di illegittimità o infondatezza dell'atto che ne hanno giustificato l'annullamento.

Art. 22

L'oggetto dell'autotutela

1. Il potere di autotutela può esprimersi attraverso l'adozione di provvedimenti di annullamento totale o parziale, di revoca dell'atto illegittimo o di rinuncia all'imposizione.
2. Oggetto di annullamento possono essere non solo i tipici atti di imposizione quali gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, ma anche tutti gli altri atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali, ad esempio, il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni tributarie o di rimborso di imposte indebitamente versate.
3. Il funzionario competente è tenuto ad **annullare il provvedimento** illegittimo, anche se divenuto definitivo o anche in pendenza di giudizio, nei casi di:
 - Errore di identificazione della persona destinataria dell'atto o del soggetto passivo
 - Evidente errore logico o di calcolo Errore sul presupposto di imposta
 - Doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva
 - Mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguita
 - Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
 - Sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negati
 - Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell'Ufficio.
4. Il potere di **revoca del provvedimento** può essere esercitato qualora ragioni di opportunità o di convenienza per la Pubblica Amministrazione richiedano una nuova valutazione delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione dell'atto stesso.
5. La **rinuncia all'imposizione** si configura nella decisione del funzionario competente di non procedere alla notificazione di atti e provvedimenti tributari qualora durante il procedimento di accertamento, comunicato al contribuente, vengano acquisiti elementi documentali tali da indurre alla rinuncia ad emettere l'atto amministrativo, riconoscendo la validità del comportamento posto in essere da parte del contribuente medesimo.

Art. 23
La sospensione degli effetti dell'atto illegittimo

1. Nel potere di annullamento e di revoca è compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
2. La definitività dell'atto non consente l'esercizio del potere di sospensione degli effetti dell'atto illegittimo o infondato.
3. Nell'ipotesi in cui si provveda alla sospensione degli effetti di un atto oggetto di contenzioso, quando cioè il giudizio è ancora pendente, la sospensione degli effetti dell'atto stesso viene meno con la pubblicazione della sentenza.
4. Qualora la sospensione dell'atto venga disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale e quindi in pendenza del giudizio o in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso, gli effetti della sospensione cessano con la notificazione di un nuovo atto impositivo che può essere impugnato assieme al primo, qualora questo sia stato modificato o confermato.
5. L'emissione di un provvedimento di conferma o modifica del precedente, comporta che i termini di impugnazione decorrano dalla notificazione di quest'ultimo.

Art. 24
Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. **Non costituiscono ostacolo all'esercizio dell'autotutela:**
 - La definitività dell'atto
 - L'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi formali
 - L'esistenza di una sentenza passata in giudicato per motivi di merito diversi da quelli in base ai quali viene richiesto l'annullamento dell'atto
 - Il giudicato parziale, cioè quando sono impugnati solo alcuni aspetti del merito della sentenza
 - La mancanza di un'istanza da parte del contribuente
 - Il tempo trascorso dall'emanazione dell'atto
2. **Costituisce limite all'esercizio dell'autotutela:**
 - La sentenza passata in giudicato che abbia pronunciato sul merito della controversia

Capo IV – Il Reclamo-mediazione

Art. 25 Reclamo-mediazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento il cui importo non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.
2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.
3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.
4. In conformità all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.
5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.
6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

Art. 26 Effetti dell'istanza di mediazione

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17-bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria dell'istanza di mediazione.
2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica la possibilità di confermare o di annullare l'atto impugnato, oppure la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.
3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.
4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992.
5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.
6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione di cui all'articolo precedente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.